



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 ottobre 2023
(OR. en)

12631/23

LIMITE

**CORLX 840
CFSP/PESC 1200
COARM 231**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi

DECISIONE (PESC) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato del trattato sul commercio delle armi
a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31,
paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty* – "ATT") è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tutti gli Stati membri dell'Unione sono Stati parte dell'ATT ("Stati parte").
- (2) L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali sono la sua efficace attuazione a opera degli Stati parte e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è, per definizione, un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/768/PESC¹, ampliando in tal modo il portafoglio dell'Unione di assistenza relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all'ATT. Tale decisione è stata seguita dalle decisioni (PESC) 2017/915² e (PESC) 2021/2309³ del Consiglio, relative alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione dell'ATT.

¹ Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).

² Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).

³ Decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 78).

- (3) L'ATT ha istituito un segretariato ("segretariato dell'ATT") per assistere gli Stati parte nella sua effettiva attuazione. Il segretariato dell'ATT riceve, mette a disposizione e distribuisce i rapporti come previsto dall'ATT, mantiene e fornisce agli Stati parte l'elenco dei punti di contatto nazionali, agevola l'abbinamento delle offerte e delle richieste di assistenza relative all'attuazione dell'ATT e promuove la cooperazione internazionale come richiesto, agevola i lavori della conferenza degli Stati parte, anche occupandosi dei preparativi e fornendo i servizi necessari per le riunioni a norma dell'ATT ed esercita le altre funzioni stabilite dalle conferenze degli Stati parte. Il segretariato dell'ATT gestisce inoltre il fondo fiduciario volontario, istituito dagli Stati parte a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, dell'ATT al fine di assistere gli Stati parte richiedenti che necessitano di assistenza internazionale per attuare l'ATT, e il programma di sponsorizzazione dell'ATT, istituito per facilitare la partecipazione dei rappresentanti degli Stati alle riunioni dell'ATT.
- (4) Nell'ambito della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022, l'Unione si è impegnata a promuovere un ordine internazionale basato sulle regole con il multilateralismo come principio fondamentale e, al centro, l'ONU. L'Unione appoggia con determinazione l'aumento delle adesioni, l'universalizzazione, la piena attuazione e applicazione dei trattati multilaterali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti, compreso l'ATT. Nel contesto di tali obiettivi strategici generali, il sostegno per il segretariato dell'ATT rientra perfettamente nell'obiettivo specifico di rafforzare il sistema multilaterale su cui si fonda un commercio responsabile di armi.

- (5) Il segretariato dell'ATT si trova nella posizione ideale per mantenere i contatti con tutte le parti interessate multilaterali, regionali, nazionali e della società civile che realizzano progetti a sostegno dell'universalizzazione e dell'attuazione dell'ATT. L'Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, sostenendo lo sviluppo di quadri giuridici e capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso e di materiali di armamento. Il segretariato dell'ATT dovrebbe garantire che i suoi progetti siano complementari ai programmi esistenti dell'Unione in materia di assistenza al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e di materiali di armamento, quale il programma di cui alla decisione (PESC) 2021/2309.
- (6) Il 16 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/649¹, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione dell'ATT.. A norma di tale decisione, l'Unione sostiene: lo sviluppo delle capacità dei punti di contatto nazionali dell'ATT, l'istituzione di un registro di esperti (formazione dei formatori) per sviluppare la capacità degli esperti ATT locali e regionali di fornire consulenza e formazione sull'attuazione dell'ATT a livello locale e regionale, e una banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse per l'attuazione dell'ATT.

¹ Decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio, del 16 aprile 2021, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 59).

- (7) In vista del fatto che la decisione (PESC) 2021/649 scade il 20 ottobre 2023 e tenuto conto della persistente difficile situazione finanziaria dell'ATT dovuta al fatto che alcuni Stati parte sono in arretrato con i loro contributi all'ATT, è importante che l'Unione continui a fornire sostegno. Tale sostegno dovrebbe concentrarsi sulla formazione di esperti nazionali e regionali in grado di fornire agli Stati parte una formazione e un'assistenza all'attuazione di qualità, anche in merito ai progetti del fondo fiduciario volontario, e sul miglioramento dell'adempimento, a opera degli Stati parte, degli obblighi di presentazione dei rapporti previsti dall'ATT, anche attraverso l'aumento del tasso di presentazione dei rapporti annuali e iniziali dell'ATT. Inoltre, dopo il suo avvio previsto per il 2023, la banca dati per l'abbinamento delle esigenze e delle risorse richiederà un sostegno per la sua manutenzione da parte del segretariato dell'ATT,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di sostenere l'efficace attuazione e l'universalizzazione del trattato sul commercio delle armi ("ATT"), l'Unione sostiene il segretariato dell'ATT affinché intraprenda attività che abbiano gli obiettivi seguenti:
 - fornire sostegno agli Stati parte dell'ATT ("Stati parte") al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un'efficace attuazione dell'ATT;
 - rafforzare l'assetto istituzionale del segretariato dell'ATT quale principale organo preposto ad assistere gli Stati parte nell'attuazione dell'ATT.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene le seguenti attività di progetto:
 - a) la formazione di esperti ATT nazionali e regionali per fornire sostegno agli Stati parte nell'attuazione dell'ATT a livello nazionale;
 - b) il rafforzamento della comprensione, a opera degli Stati parte, degli obblighi di presentazione dei rapporti previsti dall'ATT e della capacità di adempiere a tali obblighi, anche attraverso l'elaborazione di un documento di orientamento volontario e di materiale formativo, laboratori pratici e il coordinamento di altre forme di assistenza internazionale;

- c) la manutenzione della banca dati per l'abbinamento delle offerte e delle richieste di assistenza ai fini dell'attuazione dell'ATT.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al segretariato dell'ATT.
3. Il segretariato dell'ATT svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il segretariato dell'ATT.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 298 000,00 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con il segretariato dell'ATT. L'accordo prevede che il segretariato dell'ATT assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dal segretariato dell'ATT. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi 24 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione nel caso in cui tale accordo non sia stato concluso entro tale periodo.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

[...]

